

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3855

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CORTELLONI, DI BENEDETTO,
LAURIA Baldassare e FILOGRANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1999

Norme per le visite dei parlamentari alle comunità terapeuti-
che e agli istituti di assistenza pubblici e privati

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di consentire ai membri del Parlamento il reale esercizio del loro potere-dovere di controllo politico e della loro funzione di rappresentanza, il legislatore, qualificandole «prerogative minori» ha disciplinato, a livello positivo, il diritto dei parlamentari di accedere, senza autorizzazione, agli stabilimenti carcerari e alle strutture militari.

La trattazione meramente episodica delle cosiddette «prerogative minori» nel nostro ordinamento giuridico e il difetto di principi di carattere generale fa sì che, allo stato, per quanto attiene le visite ad altre strutture sociali ed assistenziali, queste non possono svolgersi laddove, per le ragioni più svariate, il membro del Parlamento non venga all'uopo autorizzato.

A titolo esemplificativo si richiamano casi già verificatisi di impedimento al parlamentare di visita a strutture ospitanti minori in affidamento etero familiare in comunità.

Considerato che anche in tali ipotesi sussiste una esigenza generale di interesse collettivo di verifica del funzionamento delle strutture e della idoneità delle stesse alle esigenze psico-fisiche dei loro ospiti, in una ottica di svolgimento di tutta l'attività parlamentare, si è ritenuto di proporre, con il presente disegno di legge il riconoscimento del diritto del Parlamentare alle visite in tutte le comunità terapeutiche e istituti di assistenza pubblica e privati senza bisogno di preavviso.

Pur trattandosi di un ulteriore intervento non esaustivo della materia, riteniamo opportuno estendere tale prerogativa parlamentare ad ogni genere di struttura pubblica e privata ove vengano svolti programmi educativi, rieducativi e socio assistenziali.

Vero è infatti che, anche attraverso una rappresentazione diretta di codeste realtà, il parlamentare è posto nella condizione di verificare l'efficacia del precetto normativo e l'eventuale esigenza di correttivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Visite dei parlamentari nelle strutture comunitarie e negli istituti di assistenza)

1. I membri del Parlamento possono visitare, senza autorizzazione, le comunità terapeutiche, gli istituti di assistenza, pubblici o privati, e ogni altra struttura che ospiti anche minori in affidamento.

2. Le visite non abbisognano di preavviso e devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio.

Art. 2.

(Acquisizione di informazioni)

1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal responsabile della struttura o da un suo delegato, ricevono tutte le informazioni relative alla struttura e agli ospiti, con i quali i parlamentari possono incontrarsi e conferire.

